



CITTA' DI CAVALLINO
PROVINCIA DI LECCE

**ORIGINALE DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 17

Data 30/07/2013

SEDUTA: Pubblica Non Pubblica

SESSIONE: Ordinaria Straordinaria Urgente

CONVOCAZIONE: 1° 2°

OGGETTO: TARES: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI. DETERMINAZIONE RATE PER LA RISCOSSIONE 2013.

L'anno 2013, il giorno 30, del mese di LUGLIO, alle ore 17:30 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello comunale risultano i signori consiglieri:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Avv. Michele LOMBARDI	X		10	Sig. Carmelo RIZZO	X	
2	On. Avv. Gaetano GORGONI	X		11	Rag. Giacomo BOCCADAMO	X	
3	Dott. Bruno CICCARESE	X		12	Rag. Isabella RIZZO	X	
4	Avv. Francesco M. DE GIORGI		X	13	Dott. Daniele GIGANTE	X	
5	Rag. Cosimo DE RICCARDIS	X		14	Sig. Donato LEZZI	X	
6	Sig.ra Rossana GRECO	X		15	Sig. Antonio MANNO	X	
7	Dott. Gaetano INGROSSO		X	16	Dott. Roberto PESINO	X	
8	Sig. Paolo MORELLI	X		17	Dott. Roberto SERRA	X	
9	Geom. Antonio PALERMO	X					

Totale presenti 15

Totale assenti 2

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presiede Rag. Rossana GRECO, nella sua qualità di IL PRESIDENTE del C.C.

Partecipa alla seduta Segretario Generale Dott. Cosimo PERRONE, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n° 15 consiglieri su n° 17 consiglieri in carica.

dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i signori consiglieri:

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

x del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

x il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

Relazione all'Assessore ai Tributi **sig. Paolo Morelli**.

L'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) che sostituisce la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni e si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.), elemento ultimo che comporta una automatica maggiorazione di € 0,30 al mq e che nel 2013 viene incassata direttamente dallo Stato. Nella stesura della delibera per mero errore di trascrizione viene menzionata per l'anno 2013 la non possibilità per il Comune di aumentare la maggiorazione dello 0,30% mentre la dicitura corretta è la non possibilità di aumentare la maggiorazione da € 0,30 al mq a € 0,40 al mq per cui se ne chiede la correzione mediante eliminazione del simbolo della %.

Nello schema di regolamento proposto per l'approvazione viene esattamente riproposta la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti così come indicata nel provvedimento normativo originario (DPR 158/99), viene dettata la disciplina delle riduzioni (riprese in linea generale dalla TARSU ad eccezione di quella per l'unico occupante che è indicata al 10% poiché la TARES, a differenza della TARSU, è già calibrata in base anche al numero dei componenti del nucleo familiare e quindi risulta meno gravosa per gli unici occupanti), sono individuate, sempre così come per la TARSU, le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, la percentuale di riduzione del 20% rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta e sono stabiliti i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo, che per l'anno 2013 sono due rate scadenti a fine settembre e fine novembre e dal 2014 n. 4 rate bimestrali scadenti alla fine dei mesi di aprile, giugno, agosto e ottobre di ogni anno.

Sul presente schema di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del revisore, rilasciato con prot. n. 9650 in data 23/07/2013.

Propone pertanto di approvare il nuovo "Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi", allegato allo schema di delibera quale parte integrante e sostanziale dando atto che entra in vigore il 1° gennaio 2013, in sostituzione delle precedenti disposizioni in materia di TARSU contenute nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e di stabilire che per l'anno 2013 la riscossione avverrà in due rate scadenti alla fine del mese di settembre e novembre, così come specificato al comma 4 dell'art. 28 del Regolamento

Serra: individua due profili suscettibili di modifica. Il primo relativo all'opportunità di aumentare la riduzione per unico occupante stabilita nel regolamento al 10%, tenuto conto che tali nuclei familiari sono per lo più composti da anziani con reddito da pensione minima. Il secondo inerente l'opportunità di aumentare l'incentivo sulla raccolta differenziata prevedendo la riduzione della tariffa oltre che sulla quota variabile anche su quella fissa. Fa presente che le minori entrate potrebbero essere finanziate con altre risorse di bilancio per la copertura finanziaria.

Pesino: concorda con quanto esposto dal consigliere Serra e propone anche la esenzione per il caso dell'unico occupante con reddito certificato ISEE inferiore ad un certo livello. Ribadisce la necessità di finanziare tali minori entrate con altre risorse di bilancio.

Sindaco: ribadisce che già la struttura della tares, per come prevista dal legislatore, è proporzionata al numero dei componenti il nucleo familiare, per cui oltre alla riduzione del 10% tali nuclei si vedono applicare un coefficiente inferiore agli altri. Infatti l'incremento della tassazione rispetto alla tarsu nei loro confronti si rivela meno gravoso rispetto agli altri nuclei familiari.

In riferimento all'incentivo della raccolta differenziata, il Comune vi ha già provveduto e, comunque, essendo una parte dei costi da coprire con la tares proporzionata ai rifiuti prodotti (costi di trasporto e conferimento in discarica), al loro ridursi automaticamente si riduce la quota variabile della tariffa. Il Comune di Cavallino ha già raggiunto un buon livello di raccolta differenziata che potrebbe essere

fortemente incrementato con l'entrata in funzione di nuova struttura di trattamento dei rifiuti solidi urbani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Atteso che il nuovo tributo

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

Richiamato in particolare il comma 22 dell'articolo 14, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs.n. 446/1997:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

Richiamato infine l'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, il quale:

- a) al comma 2 limitatamente all'anno 2013 ed in deroga alla disciplina contenuta nel citato articolo 14, ha stabilito particolari disposizioni inerenti le modalità di versamento, lo svolgimento dell'attività di riscossione e l'applicazione della quota relativa al tributo sui servizi indivisibili, che viene incassata direttamente dallo Stato senza possibilità per il Comune di aumentare la maggiorazione dello 0,30%;
- b) al comma 3 ha esonerato dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

Ritenuto altresì di determinare la riscossione nell'anno 2013 in due rate scadenti alla fine del mese di settembre e novembre, così come specificato al comma 4 dell'art. 28 dello schema di Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi allegato alla presente deliberazione;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con prot. n. 9650 in data 23/07/2013 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dell'Ufficio tributi/contabile;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che il comma 4 – quater lett. b aggiunto all'art. 10 del D.L. n. 35/2013 dalla legge di conversione n. 64/2013 ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista l'attivazione, a decorrere dal 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PRESENTI n. 15

ASSENTI n. 2

ASTENUTI zero

VOTANTI n. 15

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 palesemente espressi da n. 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo “*Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi*”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013, in sostituzione delle precedenti disposizioni in materia di TARSU contenute Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- 3) di stabilire che per l’anno 2013 la riscossione avverrà in due rate scadenti alla fine del mese di settembre e novembre, così come specificato al comma 4 dell’art. 28 del Regolamento di cui al punto 1);
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 5) di pubblicare il presente regolamento:
 - ♦ sul sito internet del Comune;
 - ♦ all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 6) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 palesemente espressi da n. 15 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Rag. Rossana GRECO

Segretario Generale
Dott. Cosimo PERRONE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere positivo.

Data 30/07/2013

Il Responsabile del Servizio
Dott. Roberto LIACI

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Data **30/07/2013**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Roberto LIACI

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data 08/08/2013

IL MESSO COMUNALE
Sig. Claudio CARROZZO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000)

Data

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cosimo PERRONE